

# Decreto federale che approva l'Accordo bilaterale con la CE e i suoi Stati membri sulla lotta contro la frode

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'Accordo di cooperazione del 26 ottobre 2004<sup>3</sup> fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

## **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2004 5273

<sup>3</sup> FF 2004 5801

